alla rigorosa, pedantesca applicazione della legge, ma piuttosto a renderci interpreti del voto legittimamente pronunciato dagli elettori ed a dichiarare nulle quelle elezioni il cui risultato ha tradito in qualche modo la volontà della maggioranza degli elettori.

Io credo che allorquando in una elezione non v'ha lotta di partiti, e quando, sia al primo che al secondo scrutinio, i voti si uniscono mirabilmente sopra un medesimo candidato, s'abbia ad essere un po' più indulgenti di quello che si è mostrato l'ufficio di cui l'onorevole Conforti è relatore.

Sostengo perciò che in questo caso non dobbiamo tener conto delle piccole irregolarità a cui alludeva l'onorevole relatore, e propongo che l'elezione di cui si tratta sia convalidata.

CONFORTI, *relatore*. A schiarimento della questione, io debbo aggiungere che le irregolarità poc'anzi notate si verificarono principalmente per due motivi: il primo motivo è che il ballottaggio ebbe luogo in una chiesa assai angusta ed incapace di contenere tutti gli elettori votanti. Il secondo motivo si è che il presidente dell'ufficio, secondo dicono i testimoni, era poco abile a regolare lo squittinio.

Però non posso ammettere quello che diceva l'onorevole Cadolini, che il signor Libertini non aveva competitori. Il De Boni era un competitore, dappoichè nel ballottaggio ebbe oltre cento voti favorevoli.

Oltrechè ammesso il convincimento che anche serbate le norme sancite dalla legge elettorale il signor Libertini sarebbe stato eletto deputato, non segue che l'elezione fatta contro le norme della legge elettorale debbasi approvare. I veri giuridici ed elettorali allora sono veri legittimi quando sono rivestiti di quelle forme che ne sono la guarentigia e la giustificazione; svestiti delle forme giuridiche ed elettorali cessano di essere veri nel senso della legge.

Qui non si tratta di una elezione svestita di qualche forma, ma di un'elezione disordinata, così scarmigliata, così arruffata che non si può a patto nessuno convalidare. Signori, debbo io ripetere che gli elettori entrarono a gruppi nella chiesa, che non vi fu appello regolare, che non vi fu controllo, che votarono alcuni che non erano elettori, che i votanti infine furono espulsi dalla chiesa per ordine del presidente, ed il risultato dello scrutinio non ebbe le cautele e la pubblicità richieste dall'articolo 84 della legge elettorale?

Per la qual cosa l'ufficio aveva il dovere di proporre l'annullazione di quest'elezione.

BRUNETTI. Tuttochè non abbia potuto seguire per filo e per segno tutto il discorso rapidissimo dell'onorevole relatore dell'ufficio, anche per un po' di rumorìo che c'era nella Camera, pure, se male non ho compreso, l'argomento più forte che indusse l'ufficio a votare per l'annullamento di questa elezione si è che hanno votato delle persone le quali non erano elettori, perchè l'altro argomento che si sia passato da una chiesa più larga ad una chiesa più stretta, è cosa che anche ha potuto avvenire per circostanze esteriori le quali non miravano certo nè ad intrigo, nè ad altra cosa simile, questo avrebbe potuto avvenire ancora per opposizione di qualche prete e di qualche parroco, cose che sogliono accadere spesso specialmente nei piccoli paesi.

All'altro argomento che l'elezione sia stata *arruffata, scompigliata*, come diceva l'onorevole Conforti, rispondo che per verità nell'Italia meridionale dove certo ancora vi sono delle forti passioni politiche, non conosco elezione nella quale gli elettori non vengano fortemente eccitati, e che stando all'apparenza non si possa dire arruffata e scompigliata, sì bene nel fondo gli elettori sappiano bene quello che si fanno, e ci vadano col loro voto già determinato.

Tutti questi argomenti non riescono a nulla. L'argomento che ha un'apparenza di solidità, a mio giudizio, si è quello che abbiano votato delle persone che non erano elettori.

Ora l'onorevole Conforti, maestro in giurisprudenza amministrativa, sa molto meglio di me come hanno deciso intorno a questo le Deputazioni provinciali, come ha deciso in altra circostanza la Camera, come si sono decise tutte le consimili questioni sia di diritto elettorale amministrativo, sia di diritto elettorale politico. La legge vuole lo scopo; le forme le vuole non per altro che a garanzia dello scopo. Allora un'elezione è nulla quando il numero di coloro i quali vanno a votare e non sono elettori è tale che abbia determinata la maggioranza; ma quando, tolto questo numero di persone che non sono elettori, la maggioranza fosse stata per l'elezione, io non ho trovato nelle Deputazioni provinciali nè nella rivista amministrativa una decisione per cui non sia ammesso che l'elezione è valida: altrimenti la legge non vivrebbe dello spirito, ma vivrebbe per pedantismo delle forme.

L'onorevole Conforti osservava ancora in ordine a queste forme, che queste forme sono necessarie e che si debbono ritenere. Ma io debbo ricordare all'onorevole Conforti, il quale la conosce meglio di me, che la giurisprudenza francese, e specialmente il Dupin, ha detto che in fatto di elezione non si possono mai serbare scrupolosamente tutte le forme che sono nella legge, perchè queste forme sono minute, sono molteplici, sono complicatissime. Dice Dupin che in fatto di elezioni la legge risguarda sì alle forme, ma sempre subordinatamente allo scopo, e che in questione elettorale deve prevalere piuttosto un giudizio d'equità, anzichè un giudizio di rigorosa giustizia.

Per conseguenza io credo che, se noi abbiamo in questa elezione l'unanime volontà del popolo di avere il signor Libertini a deputato, e ne conviene l'onorevole Conforti; se i primi argomenti addotti dall'ufficio sono futili, come parmi avere dimostrato; se l'ufficio, e con esso l'onorevole Conforti, non hanno potuto determinare il numero delle persone che hanno votato e non erano elettori, sicchè non possono dire che questo numero abbia determinata la maggioranza, a me pare che la Camera farebbe retto giudizio ammettendo la validità dell'elezione.